

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35718 Anno 2018

Presidente: CARCANO DOMENICO

Relatore: SARACENO ROSA ANNA

Data Udienda: 28/09/2017

SENTENZA

Omissis

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la decisione indicata in epigrafe, resa all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato XXXXXXXX colpevole del reato di molestie in danno di XXXXXXXXXXX, fatto commesso il 10.11.2015 in XXXXXXXX, e l'ha condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda.

Secondo la contestazione l'imputato, in concorso con XXXXXXXXXXX (imputato non ricorrente) per petulanza o per altri biasimevoli motivi, aveva recato molestia alla XXXXXXXX, cercando di convincerla, in maniera pressante e impertinente, ad acquistare dei profumi.

1.1 Premesso che l'imputato era già stato segnalato alle forze dell'ordine perché, unitamente al XXXXXXXXXXX, infastidiva i passanti, tentando di vendere con insistenza dei profumi, a ragione della decisione, il Tribunale osservava che la prova della responsabilità del prevenuto riposava sulle dichiarazioni della persona offesa, unica ma qualificata teste di accusa, e sulle precedenti segnalazioni. La vicenda poteva così sintetizzarsi; la XXXXXXXX, mentre era intenta ad effettuare un prelievo bancomat, era stata avvicinata dal XXXXXXXX che aveva cominciato a parlare del diritto al lavoro e quando la denunciante aveva accennato ad allontanarsi, aveva estratto dalla borsa un profumo tentando di convincerla ad acquistarlo. In quel frangente si era avvicinato anche l'XXXXXXX che

non solo aveva serbato lo stesso contegno del socio in affari, ma aveva rincorso la donna e l'aveva tallonata finché la stessa non aveva raggiunto l'autovettura con a bordo il marito che l'aspettava. Il Tribunale stimava molesto il contegno serbato dai due improvvisati venditori che, agendo in perfetta coordinazione, avevano insistito in modo pressante e impertinente per vendere la propria merce, l'imputato addirittura inseguendo la persona offesa senza darle tregua e interrompendo l'azione solo dopo che la stessa si era rifugiata a bordo del veicolo.

2. Ha proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione, l'Xxxxxx, a mezzo del proprio difensore, contestando l'intervenuta statuizione di reità, fondata sulle sole dichiarazioni della presunta parte lesa e adottata in difetto degli elementi costitutivi della contestata contravvenzione, in quanto il ricorrente era stato mosso esclusivamente dall'intento di promuovere ed incentivare la vendita del proprio prodotto. Si duole, inoltre, dell'eccessiva onerosità della pena inflitta e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare sotto ogni aspetto inammissibile.

3.1 Generico è il rilievo sull'assenza di prova certa della responsabilità dell'imputato poiché centrata esclusivamente sulle dichiarazioni della presunta parte lesa. È indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che la deposizione della persona offesa dal reato può essere anche da sola assunta come fonte di prova, ove sia ritenuta oggettivamente e soggettivamente credibile, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, se non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità, situazioni che, nel caso in disamina, non sono state ravvisate dal Tribunale e che il ricorso nemmeno astrattamente adombra.

In realtà la sentenza impugnata ha ampiamente ricostruito i fatti, descrivendo il comportamento insistente sopra ogni limite tenuto dall'imputato

(si è evidenziato come il medesimo non si fosse limitato a reiterare la, già rifiutata, offerta di vendita del prodotto, ma avesse rincorso e tallonato la donna fono a quando la stessa non aveva raggiunto l'autovettura del marito). Del tutto correttamente, alla luce di tali emergenze, e plausibilmente ha dunque definito il suo agire "pressante, indiscreto e impertinente", ovvero sia petulante. E proprio l'oggettivo comportamento dell'imputato rende d'altronde priva di pregio la tesi difensiva che egli non s'avvedesse dell'oggettivo disturbo arrecato e della inutile petulanza del suo agire. Potendosi solo aggiungere che nella fattispecie incriminatrice in esame la petulanza costituisce una modalità della condotta prima ancora che un atteggiamento soggettivo, sicché è principio consolidato che, ove la condotta sia obiettivamente petulante (fastidiosamente insistente e invadente), è sufficiente ad integrare il reato la circostanza che l'agente sia consapevole di tale suo modo di fare, non rilevando la pulsione che lo muove.

3.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, relativo all'asserito ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, più che correttamente giustificato con il richiamo agli ostativi precedenti penali dell'imputato e, dunque, attraverso la corretta evocazione del parametro di cui all'art. 133 cod. pen., comma 2, n. 2, applicabile anche ai fini dell'art. 62 bis cod. pen., a fronte del quale il ricorso svolge censure del tutto aspecifiche, ma non deduce nessun concreto e significativo elemento di segno opposto; parimenti avanza richieste di mitigazione della pena non sorrette da alcuna apprezzabile ragione.

4. Il ricorso è dunque inammissibile e all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro duemila.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2017